1865

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 139

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		» 52	27	15

FIRENZE, Domenica 11 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 122	71	37
Francia, Austria e Germania		» 82	48	27
Id. Rendiconti ufficiali del Parlamento	per il solo giornale senza i	» 60	31	16

PARTE UFFICIALE

Il numero 2319 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per la esecuzione della legge in data del 26 gennaio 1865, n° 2136, concernente l'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE II.

QUINTINO SELLA.

Regolamento per l'esecuzione della legge 26 gennaio 1865, n° 2136, sull'unificazione dell'imposta sui fabbricati.

TITOLO I.

NUOVA TASSAZIONE DEI FABBRICATI.

CAPO I. — *Liste dei possessori.*

Art. 1. In tutti i comuni del regno la Giunta comunale, appena pubblicato il presente regolamento, formerà, secondo il modulo *A*, una lista di tutti gli individui che possiedano, nel territorio del rispettivo comune, fabbricati, od ogni altra stabile costruzione imponibile a' termini della legge 26 gennaio 1865, n° 2136.

A tal uopo potrà l'autorità comunale, in quei casi in cui ciò sia indispensabile, domandare agli inquilini dei fabbricati le indicazioni che questi possano fornire intorno al nome del rispettivo possidente.

Art. 2. La lista suddetta sarà formata in due esemplari, uno dei quali non più tardi del 15 luglio verrà trasmesso all'agente delle tasse, e l'altro sarà mandato al presidente della Commissione comunale o consorziale di sindacato instituita per l'esecuzione della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Art. 3. L'agente delle tasse, appena ricevuta la lista dei contribuenti, la riscontrerà o farà riscontrare coi libri del catasto e coi ruoli esistenti della fondiaria, e la compierà aggiungendovi anche i nomi di quei contribuenti che non figurassero nei libri catastali e nei ruoli.

A tal uopo avrà facoltà di esaminare, nei vari uffizi, tutti i registri e le carte che crederà necessarii.

Uguali riscontri e correzioni si faranno dalla Commissione di sindacato sull'esemplare ad essa spedito.

Art. 4. Se nel termine di sopra prescritto, l'agente delle tasse non abbia ricevuta la lista, la farà tosto compilare a spese del comune, valendosi degli elementi che già abbia raccolti, e ne spedirà un esemplare alla Commissione di sindacato.

CAPO II. — *Invio delle schede per le dichiarazioni.*

Art. 5. Sulla base dell'anzidetta lista, l'agente delle tasse, prima del 31 luglio, spedirà al sindaco le schede (Modulo *B*), per la dichiarazione, affinchè il sindaco per mezzo del serviente comunale le dirami a ciascun possessore od a chi per essi è obbligato a fare la dichiarazione, come sarà detto all'art. 9.

Per i contribuenti domiciliati o residenti in altro comune, od all'estero, la scheda sarà inviata al domicilio o residenza dei loro legali rappresentanti, agenti o procuratori, domiciliati o residenti nel comune; e mancando questi, o non essendo conosciuti, la scheda sarà inviata a qualcuno dei principali inquilini od affittuari dei fabbricati.

Il serviente comunale farà constare della rimessione delle schede, mediante annotazione da farsi sull'elenco (Modulo C) che gli sarà rimesso dal sindaco contemporaneamente alle schede stesse.

Art. 6. Il sindaco pubblicherà il giorno 31 luglio, nei luoghi più frequentati del comune, una notificazione (Modulo D) colla quale inviterà tutti i possessori che non ricevettero la scheda a ritirarla dall'ufficio comunale, o dall'agente delle tasse, per fare la dichiarazione.

Un esemplare della notificazione verrà pure affisso alla porta degli uffizi degli agenti delle tasse.

CAPO III. — *Dichiarazione dei beni e delle rendite.*

Art. 7. Ricevuta o ritirata la scheda, il possessore, o chi per lui, sarà tenuto di riempirla colle norme indicate agli articoli seguenti.

Art. 8. Quanto alle specie dei fabbricati, sono soggetti ad essere dichiarati:

1° Gli edifizi, di qualsiasi materiale, piantati sul suolo;

2° Le costruzioni galleggianti che la legge 26 gennaio 1865, num.° 2136, dichiara stabili in quanto che, poste sulle acque, come i molini natanti, i bagni, i ponti e porti di barche, le chiatte, le scafe, sono nondimeno assicurati alle rive, al letto o fondo delle acque, e in generale a punti fissi del suolo.

Gli uni e le altre dovranno dichiararsi sempre, qualunque fosse l'uso a cui sieno destinati.

Non sono eccettuati dall'obbligo della dichiarazione, nè i fabbricati, o costruzioni stabili, che la legge ha esentati dalla tassa; nè quelli, per cui a termine dell'art. 18 della legge 26 gennaio 1865, n° 2136, non fosse trascorso il biennio, durante il quale godono la esenzione; nè quelli che, prima della legge 14 luglio 1864, n° 1831, e della stessa legge 26 gennaio 1865, erano esenti dall'imposta prediale; nè infine quelli che, in forza delle stesse leggi, debbono essere censiti, benchè non lo siano ancora.

Art. 9. Quanto alle persone, sono obbligati alla dichiarazione:

a) I proprietari, sia direttamente, sia per mezzo dei loro agenti, procuratori, o rappresentanti legali, per i beni di loro esclusivo dominio e godimento, quand'anche questo fosse d'indole precaria, come nel caso di possesso sotto patto di riscatto, ed il pagamento delle imposte fosse per convenzione a carico del primitivo proprietario;

b) Gli utilisti, o livellari, per i beni enfiteutici;

c) Gli usufruttuari e gli usuari, per i beni di cui hanno l'usufrutto o l'uso;

d) Il comproprietario incaricato dell'amministrazione dei beni indivisi, o, in difetto di speciale amministratore, tutti i comproprietari in solido;

e) Il marito, per i beni dotali di cui abbia la amministrazione ed il godimento;

f) Il padre, per i beni dei figli soggetti alla sua podestà, o dei figli minori emancipati;

g) I tutori, per i beni dei minori e degli interdetti sottoposti alla loro tutela;

h) I curatori, consulenti giudiziari ed amministratori, per i beni dei minori abilitati, o degli emancipati che non possono essere assistiti dal padre; degli assenti, delle eredità giacenti, delle persone inabilitate, ed in genere per tutti quei beni che siano affidati alla loro cura od amministrazione;

i) I beneficiati, economi ed amministratori, per i beni degli enti e dei corpi morali e religiosi;

j) Gli amministratori ed i rappresentanti legali delle società, corporazioni ed enti morali, quali i comuni, le provincie, gli stabilimenti di pubblica utilità, i consorzi e simili, per i beni da loro amministrati o custoditi.

Art. 10. Ciascun possessore farà una separata dichiarazione per ciascun comune in cui possiede dei beni soggetti all'obbligo della dichiarazione, ai termini dell'articolo 8.

Art. 11. La dichiarazione dovrà precisare per ciascuno di essi:

1° La natura, l'uso e la destinazione;

2° La situazione, se cioè nel recinto del capo-luogo, città o borgo, ovvero nel territorio esterno, e in quale regione, sezione o rione, isolato, contrada, vicolo;

3° Il numero delle porte, o numero civico, ove esistono;

4° Il numero delle stanze o vani, ed il piano in cui si trovino, ritenendo per primo piano quello immediatamente superiore al piano terreno, senza distinzione;

5° Il numero dell'articolo o partita del catasto, o numero di mappa, quando il dichiarante lo conosca.

Il tutto conformemente al modulo *B*.

Art. 12. Per i fabbricati esenti, compresi nell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, saranno nella scheda date le sole indicazioni di cui ai numeri 1°, 2° dell'articolo precedente, omettendo quelle dei numeri 3°, 4°, 5°, salvo a completare la scheda quando sieno riconosciuti non esenti.

La dichiarazione debbe invece essere completa per i fabbricati che, ai termini dell'articolo 18 della legge predetta, non fossero soggetti all'imposta per il 1866.

Art. 13. Sono esenti dall'imposta: i fabbricati destinati all'esercizio dei culti; i cimiteri con le loro dipendenze; i fabbricati demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze.

Art. 14. Saranno considerati come fabbricati rurali, pure esenti dalla imposta sui fabbricati, le case appartenenti al proprietario di un fondo rustico, esclusivamente abitate da chi personalmente lo coltivi e dalla sua famiglia, e che non si trovino situate in centri di comuni o in casali.

Per centro si intende un'aggregazione di case (città, borgata, o villaggio) separate da strade, ed ove concorrono gli abitanti dei luoghi vicini, onde soddisfare a qualsiasi comodo o bisogno.

Per casale si intende un aggregato di case separate da strade, e determinato dalla utilità della convivenza locale, senza concorso dai luoghi vicini.

Art. 15. Sono pure considerate come rurali e perciò esenti dall'imposta sui fabbricati, le altre costruzioni rurali, destinate: sia al ricovero del bestiame o alla conservazione dei prodotti, come stalle, scuderie, fienili, magazzini, fenili, tettoie, cantine, tinaie, granai e simili; sia alla prima manipolazione dei prodotti agrari, come torchi da vino e da olio, frantoi da olive, brillatoi da riso, forni da pane, bigattiere, maceri da canape e simili; purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni e servano alla coltura de' loro fondi, anzichè formare oggetto di altre industrie o commerci, il cui reddito vada soggetto alla tassa della ricchezza mobile.

Art. 16. Per tutti gli altri fabbricati, sarà inoltre dichiarata la rendita effettiva o presunta come appresso.

Art. 17. Per gli edifizi e le costruzioni che si trovano affittati si dichiarerà come loro rendita effettiva la somma annua della pigione in corso nel momento della dichiarazione.

Art. 18. Quando gli edifizi, dei quali si dichiara la rendita, sono affittati, deve essere unita alla dichiarazione la scrittura di locazione, o una copia di essa in carta libera, firmata dal locatore e dal conduttore; se non vi è scrittura di locazione, sarà presentata una dichiarazione in carta libera, firmata egualmente dal locatore e dal conduttore, che descriva l'edifizio o la parte di esso locata, ed indichi il canone della locazione; ove, in questo caso, il dichiarante si trovi nell'impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella dichiarazione ed indicarne i motivi.

La dichiarazione di un edifizio affittato, non appoggiata dalla richiesta scrittura d'affitto, o dalla dichiarazione indicata di sopra, si avrà per non eseguita.

Art. 19. La rendita presunta pei fabbricati non dati in affitto, che dovrà, a termini di legge, calcolarsi mediante il paragone con altri fabbricati posti in simili condizioni e circostanze, sarà determinata colle norme e gradazioni seguenti:

1° Pei fabbricati ordinariamente capaci di dare una rendita effettiva, e perciò paragonabili con fabbricati consimili, la loro rendita si desumerà dalla pigione dei fabbricati posti in condizioni identiche o analoghe, nello stesso comune se ve ne siano, o in comuni circostanti, tenendo a calcolo le differenze provenienti dalle diverse condizioni economiche o da circostanze eccezionali.

2° Per quei fabbricati, la cui destinazione e particolare costruzione non li renda paragonabili con altri consimili di cui sia nota la rendita, come conventi, collegi, spedali, luoghi di delizia e simili, si attribuirà loro quella rendita che si potrebbe cavarne affittandoli nel loro stato attuale e per quell'uso di cui sieno o possano essere capaci.

Art. 20. Il dichiarante non potrà fare, per nessun titolo, alcuna deduzione alle rendite come sopra determinate, restando salvo quanto sarà detto all'articolo 55.

Art. 21. Qualora si tratti di quei fabbricati a cui è applicabile per il 1866 la eccezione conceduta nell'ultimo alinea dell'articolo 11 della legge di conguaglio 14 luglio 1864, n° 1831, il dichiarante dovrà farne espressa menzione nella scheda alla colonna delle osservazioni.

Uguale menzione dovrà farsi per quei fabbricati, cui non fosse applicabile l'imposta nel 1866 in virtù dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865.

Art. 22. Quante volte il possessore di rendita proveniente da fabbricati od altre costruzioni sia al medesimo tempo possessore di redditi provenienti da ricchezza mobile, sarà tenuto di dichiarare separatamente questa specie di redditi, determinandone lo ammontare secondo le leggi e i regolamenti speciali a ciascuno.

Nondimeno, se si tratti di unica proprietà, ed impresa nella quale le varie specie di reddito non sieno separate e distinte, il dichiarante attribuirà, secondo una sua prudenziale estimazione, a ciascuna specie una quota del reddito complessivo, riportandola nella rispettiva dichiarazione; con la espressa avvertenza di averla prudenzialmente valutata e separata dal reddito complessivo.

Per i compartimenti di Piemonte e Liguria, questa disposizione è parimente applicabile al caso in cui il possesso di fabbricati soggetti a tassa si trovi commisto a quello di terreni o altri stabili soggetti all'imposta prediale.

Contro la dichiarazione di un reddito ripartito come sopra, l'agente delle tasse e le Giunta comunale, o rappresentanza consorziale, avranno la facoltà di provare presso la Commissione di sindacato che l'uno o l'altro reddito, essendo separato e distinto, debbe essere determinato colle regole ordinarie, anzichè per calcolo di ripartizione prudenziale.

Potranno parimente provare la inesattezza della ripartizione proposta dal contribuente, chiedendo che sia in altro modo eseguita; e ciò indipendentemente dalle contestazioni e decisioni che possono aver luogo intorno alla cifra complessiva del reddito.

In ambi i casi, qualora la Commissione di sindacato non creda di consentire alla proposta del contribuente, egli potrà appellarne alla Giunta provinciale, della quale è cenno agli articoli 46 e seguenti, e sarà ammesso a porgere gli schiarimenti che occorrano, ma dovrà sempre uniformarsi alla ripartizione che da essa verrà definitivamente fissata.

Art. 23. Quante volte il medesimo stabile si trovi a far parte del territorio di più comuni, il contribuente ne ripartirà prudenzialmente la rendita, presentando altrettante dichiarazioni quanti sono i comuni interessati, e facendone espressa avvertenza in ciascuna.

Contro un tal riparto si potrà del pari reclamare come all'articolo precedente; e la questione sarà portata presso la Giunta provinciale d'appello, se si tratti di comuni o consorzi posti in una stessa provincia, o presso la Commissione centrale istituita per l'imposta della ricchezza mobile, se si tratti di comuni appartenenti a provincie diverse.

Il contribuente potrà far valere le sue ragioni, ma dovrà uniformarsi alla ripartizione che da essa verrà definitivamente fissata.

Art. 24. Rispetto ai possessori, le dichiarazioni dovranno contenere il cognome, nome, paternità e domicilio del possessore, il titolo del possesso, cioè se di proprietà, enfiteusi, usufrutto od uso.

Nel caso di enfiteusi, usufrutto od uso, dovranno anche contenere il nome del proprietario o direttario.

Trattandosi di benefizi od altri stabilimenti ecclesiastici o cappellanie, si indicherà tanto il titolo del benefizio o della cappellania, quanto il cognome e nome del beneficiato, cappellano, economo od amministratore.

Nelle dichiarazioni fatte dai padri, mariti, tutori, curatori ed amministratori, questi indicheranno anche i loro cognomi e nomi.

Il comproprietario incaricato dell'amministrazione, indicherà del pari i nomi e cognomi dei singoli comproprietari.

Gli agenti, i procuratori ed i rappresentanti, nelle dichiarazioni che facessero a tenore dell'articolo 9, indicheranno pure il nome, cognome, domicilio o residenza dei loro clienti o mandanti.

Delle società, degli istituti pubblici e degli altri enti o corpi morali, s'indicherà esattamente la denominazione e la sede.

Art. 25. Le dichiarazioni si potranno eseguire anche da procuratori generali o speciali dei dichiaranti, presentando in originale od in copia l'atto pubblico o privato, che può consistere anche in una semplice lettera, da cui risulti la procura, il mandato o l'incarico.

Questo documento resterà annesso alla scheda; e nel caso che la dichiarazione sia fatta in varii comuni, il deposito fattone in uno basterà anche per gli altri, mediante un richiamo nella scheda.

Art. 26. Il dichiarante che non sapesse scrivere, potrà fare riempire la scheda da persona di sua fiducia che la firmerà in sua vece, dichiarando di farlo alla presenza dello interessato e di sua commissione.

Potrà anche fare la sua dichiarazione orale all'agente delle tasse, al sindaco, o ad un loro supplente, o delegato, da' quali verrà riportata sopra una scheda e firmata alla presenza del dichiarante medesimo.

Art. 27. La dichiarazione, non più tardi del 31 agosto, dovrà rimettersi all'agente delle tasse, od anche al sindaco del comune.

Il rinvio fatto per la posta godrà della franchigia.

Quando la scheda sia consegnata o fatta consegnare direttamente all'agente delle tasse, od al sindaco, od a chi per loro, il dichiarante avrà diritto di ottenere una ricevuta (Modulo *E*) staccata da un registro a matrice.

Art. 28. Coloro che, entro il termine indicato all'articolo precedente, non avessero fatto la loro dichiarazione e rinviata la scheda, saranno soggetti ad una ammenda o multa eguale al triplo della tassa dovuta sui fabbricati di cui sono possessori.

Il non aver ricevuta la scheda non libera il possessore dall'ammenda o multa in cui sia incorso per non eseguita dichiarazione.

Art. 29. Qualora si tratti di costruzioni date in affitto, se la rendita dichiarata sia minore della vera, sarà dovuta un'ammenda o multa eguale al triplo della tassa spettante alla differenza tra la loro rendita dichiarata e la vera; e al pagamento di quest'ammenda o multa, sarà anche tenuto solidariamente il conduttore del fabbricato, se alla scheda si sarà unita la scrittura o la dichiarazione firmata dal conduttore, della quale è parola nell'articolo 18.

Per le costruzioni la cui rendita, mancando l'affitto, si sia data in somma presunta, la differenza tra la rendita dichiarata e quella accertata non darà luogo ad ammenda o multa se non sia maggiore del quarto.

CAPO IV. — *Compilazione delle Tabelle delle rendite.*

Art. 30. Il sindaco raccoglie le schede, prendendone successivamente nota sul registro modulo *F*; ed ordina in una tabella (Modulo *G*) le dichiarazioni eseguite, separando i fabbricati esenti da quelli soggetti all'imposta, e distinguendo, in questi ultimi, i fabbricati ordinari da quelli che la legge dichiara opifizii.

Art. 31. Saranno considerati come opifizii:

1. Tutte le costruzioni specialmente destinate alle industrie, munite di meccanismi ed apparecchi fissi come molini, magli, cartiere, forni, fornaci e simili;

2. Le costruzioni galleggianti, quando sieno assicurate a punti fissi nel suolo;

3. I ponti soggetti a pedaggio.

Art. 32. La tabella *G*, eseguita con le norme anzidette, sarà compilata in due esemplari, che verranno dal sindaco trasmessi all'agente delle tasse del rispettivo comune o consorzio unitamente alle relative schede e documenti, non più tardi del 7 settembre.

L'agente delle tasse completerà dette tabelle colle dichiarazioni da lui ricevute.

Se per detto giorno il sindaco non avesse trasmesso i due esemplari della tabella, l'agente delle tasse ritirerà le schede e farà compilare la tabella stessa, a spese del comune, e ne farà l'uso che è detto agli articoli seguenti.

Art. 33. L'agente delle tasse compie i due esemplari della tabella colle schede da lui ricevute, indi:

1. Scrive d'ufficio le rendite di quei fabbricati, i cui possessori non fecero dichiarazione, sia che abbiano o che non abbiano avuta la scheda, e ne spedisce avviso alla persona indicate agli articoli [illegible] (Modulo *H*);

2. Rettifica, sulle schede e sulla tabella, le rendite e gli altri elementi delle dichiarazioni che trovasse inesatti.

Art. 34. L'agente delle tasse per lo adempimento di siffatti incarichi potrà richiedere da tutti gli uffici pubblici, governativi, provinciali e comunali, non che dai rappresentanti dei corpi morali, tutte le indicazioni, gli estratti e documenti che gli possano occorrere.

Inoltre, nel caso in cui l'agente delle tasse ravvisasse indispensabile l'opera di un perito, ne riferirà al direttore delle tasse, il quale deciderà se la domanda debba essere secondata; e ne farà, in caso affermativo, la scelta, e ne proporrà al Ministero la retribuzione.

Art. 35. Dei due esemplari della tabella, come sopra rettificata e compiuta, uno sarà tenuto in ufficio dall'agente delle tasse, e l'altro sarà da lui spedito, prima del 25 settembre, al presidente della Commissione di sindacato, unitamente alle relative schede e documenti annessi.

Però anche dopo questo tempo, e prima del 31 ottobre, l'agente delle tasse potrà inviare alla Commissione di sindacato una tabella suppletiva (Modulo *G*) contenente le rettificazioni ed aggiunte, che credesse doversi introdurre nella tabella precedentemente mandata.

CAPO V. — *Sindacato delle dichiarazioni, correzione e pubblicazioni delle tabelle.*

Art. 36. Per il 25 settembre la Commissione comunale o consorziale deve aver rivedute e, dove occorreva, completate le liste che furono compilate ed a lei trasmesse dalle Giunte comunali, o dall'agente delle tasse; e quindi, appena ricevute dall'agente stesso le tabelle delle rendite colle schede e coi documenti relativi, metterà subito mano a confrontarle colle liste anzidette; e, riconoscendo che nelle tabelle manchino nomi di contribuenti, ve li scriverà di proprio ufficio, riportandovi poscia le rendite dalle schede che essa avrà pure d'ufficio compilate.

Se la Commissione inscrive d'ufficio nuovi contribuenti, ne darà ai medesimi avviso, siccome è prescritto all'agente delle tasse dal n° 1 dell'articolo 33 (Modulo *H*).

Art. 37. La Commissione, per lo esame ed il giudizio delle dichiarazioni, si varrà delle disposizioni dell'articolo 23 della legge 14 luglio 1864, n° 1830.

Inerentemente al n° 4 di quell'articolo, potrà chiamare presso di sè, a dare giustificazioni delle rendite dichiarate dal proprietario ed a fornire indicazioni, anche gli inquilini ed affittuarii; e potrà istituire prove contro la veridicità delle scritture private d'affitto, e contro la dichiarazione di cui è parola all'articolo 18.

L'agente delle tasse, ed il perito che lo assiste, avranno diritto di prendere parte alle se-

dute delle Commissioni e Sotto-Commissioni; però non vi avranno che un voto consultivo.

La Commissione di sindacato potrà anch'essa farsi assistere da un perito, la cui retribuzione andrà a carico del comune o dei comuni riuniti in consorzio, proporzionalmente alle loro rendite accertate.

Art. 38. I capi degli uffici pubblici ed i rappresentanti dei corpi morali, daranno anche alle Commissioni di sindacato le notizie e i documenti, che potessero chiedere per l'adempimento del loro incarico.

Art. 39. I contribuenti e le altre persone che la Commissione chiamasse innanzi a sè per somministrare dilucidazioni, prove o informazioni, riceveranno per mezzo del servente comunale l'avviso (Modulo *I*) del luogo, giorno ed ora in cui saranno uditi.

Art. 40. Le Commissioni o le persone dalle medesime delegate, potranno accedere nei fabbricati, visitarli e prendere le informazioni occorrenti.

Nel procedere alla visita, dovranno essere munite di una dichiarazione del sindaco che attesti la qualità delle persone e lo scopo della visita (Modulo *K*).

Art. 41. La Commissione di sindacato, o per lei le Sotto-Commissioni, valendosi delle particolari nozioni di cui possano essere forniti i membri della medesima circa al numero, alla qualità, all'uso e alla destinazione, e circa al reddito dei fabbricati posti nel rispettivo comune o consorzio, e giovandosi anche dei lumi che si potrà procurare dalle informazioni assunte, procede alle operazioni seguenti:

1° Esamina e riconosce se siasi ommessa dal contribuente la dichiarazione delle rendite di qualche fabbricato, e in questo caso lo determina;

2° Esamina e rettifica, occorrendo, la rendita stabilita d'ufficio dall'agente delle tasse; e fa altrettanto per la rendita dichiarata dal contribuente, o infedelmente rispetto ai fitti reali, o inesattamente rispetto ai fitti presunti;

3° Riconosce se le rendite dei fabbricati dichiarati come esenti, sieno da considerarsi come tali, e se siasene indicato esattamente la natura, l'uso e la destinazione;

4° Per le nuove costruzioni di cui è parola all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, determina l'anno da cui debba computarsi il biennio, durante il quale debbono andar esenti dall'imposta;

5° Esamina se la qualificazione di opificio sia stata bene applicata;

6. Esamina anche le rettificazioni fatte dall'agente delle tasse, potendole accogliere, modificare o respingere.

Qualora si creda essere il caso di riforma, se ne indicheranno i punti e motivi.

7. Eseguisce sulla rendita degli opifizii la riduzione di un terzo, e su quella degli altri fabbricati la riduzione di un quarto: dalla quale riduzione risulterà la rendita netta su cui si deve commisurare l'imposta.

8. Essa annota pure sulla tabella *G*, nella colonna delle osservazioni, l'anno in cui le rendite accertate per nuove costruzioni, di cui è parola all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865, devono assoggettarsi all'imposta.

Nell'emettere i loro giudizi, le Commissioni o sotto-Commissioni potranno votare per liste, se si tratti di rettificazioni fondate su documenti non contestati; voteranno partitamente per ciascun caso, se si tratti di documenti contestati o di estimazione prudenziale.

Art. 42. Il contribuente, l'inquilino e l'affittuario che, senza legittima e giustificata ragione, in seguito all'avviso ricevuto, non si presentassero a termini dell'articolo 37 in persona, o per mezzo di loro legittimo mandatario, come è detto all'articolo 25, alle Commissioni o sotto-Commissioni, pagheranno un'ammenda o multa da 5 a 500 lire.

A eguale ammenda o multa sarà soggetto chi negherà contro il disposto dell'articolo 40 ad alcuno dei membri della Commissione od altra persona da lei delegata, l'accesso e la visita nei suoi fabbricati, senza pregiudizio della facoltà ad essi riserbata di richiedere l'assistenza della autorità locale per l'esecuzione del loro mandato.

L'applicazione delle ammende o multe stabilite in quest'articolo sarà fatta, sul processo verbale della Commissione, e ad istanza dell'agente delle tasse, dalle autorità competenti a tenore delle vigenti leggi.

Art. 43. La Commissione di sindacato dovrà aver compiuto i suoi giudizi prima del 19 novembre, e deporrà nell'ufficio del comune, ove essa siede, la tabella *G* autenticata dal suo presidente; la quale nell'apposita colonna porterà la somma della rendita di ciascun contribuente che la Commissione avrà determinata.

Quando il Consorzio sia composto di comuni fra loro distanti, la Commissione potrà, se lo crede conveniente, deporre in altri comuni la copia delle relative tabelle.

Ogni contribuente avrà diritto di esaminare queste tabelle e di rivolgere al presidente della Commissione le proprie osservazioni in carta libera sopra la determinazione della rendita sua, sia in modo assoluto, sia in modo comparativo.

Art. 44. La tabella delle rendite rimarrà a disposizione del pubblico negli uffici comunali dal 19 al 24 novembre, in quelle ore che saranno indicate in una notificazione (Modulo *L*), da tenersi affissa, in varii punti del comune o comuni, durante tutto il tempo suddetto.

Anche le schede ed i loro documenti potranno essere consultati.

I presidenti delle Commissioni consorziali daranno notizia del fatto deposito ai sindaci di tutti i comuni del consorzio, affinchè questi facciano pubblicare la suddetta notificazione.

Art. 45. Trascorso questo tempo, la Commissione, prese in accurato esame tutte le osservazioni e comunicazioni che le saranno pervenute, fisserà definitivamente la rendita di ciascun contribuente.

Le tabelle, ancorchè non fossero state fatte osservazioni e comunicazioni, o queste non avessero dato luogo ad alcuna rettificazione, saranno di nuovo depositate come sopra dal 17 al 22 dicembre, e ne sarà dato avviso al pubblico come fu detto all'articolo precedente (Modulo *M*).

Scaduto tale termine, la Commissione invierà le tabelle all'agente delle tasse.

CAPO VI. — *Appelli e determinazione definitiva delle rendite.*

Art. 46. Prima del 30 novembre la deputazione provinciale nominerà due consiglieri provinciali a far parte della Giunta istituita dall'articolo 14 della legge 26 gennaio 1865. Nominerà pure due supplenti, che possono essere scelti anche fuori del Consiglio provinciale.

Nello stesso termine il ministro delle finanze sceglierà un ingegnere governativo, ed un proprio delegato speciale, e due rispettivi supplenti, ad oggetto di completare la Giunta anzidetta, ai termini della medesima legge.

La Giunta sarà presieduta dal prefetto, il quale potrà farsi rappresentare nella presidenza, con voto deliberativo, anche da persona estranea alla Giunta.

La Giunta siederà nell'ufficio della prefettura, dalla quale saranno somministrati gl'impiegati e gli oggetti occorrenti.

Art. 47. Per la facoltà di non accettare l'incarico d'essere membro dell'anzidetta Giunta, come per le penalità in caso di rifiuto o non intervento, si seguiranno le stesse norme stabilite per le Commissioni d'appello nel regolamento sull'imposta della ricchezza mobile, approvato con regio decreto in data d'oggi.

Art. 48. I reclami, cui desse luogo la pubblicazione di cui all'articolo 45 potranno essere stesi su carta libera, e dovranno essere consegnati o fatti consegnare prima del 17 gennaio 1866 alla Commissione di sindacato, od alla segreteria comunale, le quali dovranno rilasciarne ricevuta staccata da un registro a matrice (Modulo *N*).

Art. 49. Il sindaco, di mano in mano che li riceve, spedirà i reclami coi documenti annessivi, e colle osservazioni che stimerà opportune, alla Commissione di sindacato, accompagnandoli con un elenco in due originali (Modulo *O*), uno dei quali sarà dal presidente della Commissione firmato e restituito al sindaco.

Art. 50. Il presidente della Commissione di sindacato dovrà a sua volta trasmettere i reclami suddetti, in un colle schede e documenti annessi, alla Giunta provinciale, e vi unirà pure le osservazioni che credesse del caso, ma tutto ciò nel termine perentorio di otto giorni da quello in cui ricevette il reclamo.

Il presidente della Commissione di sindacato trasmetterà poscia tutte le schede e documenti, che gli son rimasti, all'agente delle tasse.

Art. 51. L'agente delle tasse dovrà reclamare nell'interesse pubblico, contro i giudizi della Commissione comunale o consorziale, che reputasse aver lasciato o abbassato notevolmente al disotto del vero la rendita dei contribuenti.

Art. 52. La mancanza di reclamo nel termine fissato dall'articolo 48, rende definitiva la somma della rendita fissata nella tabella *G*.

Art. 53. Le Giunte provinciali si riuniranno il 17 dicembre per invito del loro presidente, il quale avrà facoltà di dividere la Giunta in sotto-Commissione.

Procederanno senza alcun ritardo all'esame dei reclami che loro vennero spediti dalla Commissione di sindacato e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta da uno dei commissari effettivi o supplenti, delegato dal presidente, pronuncieranno giudizio definitivo, mandandone a partito la proposta, che si figuarderà approvata quando ottenga la pluralità dei voti.

Per la validità del giudizio occorre la presenza di almeno tre commissari effettivi o supplenti.

Art. 54. Le Giunte provinciali avranno tutte le facoltà d'indagine di cui si possono valere gli agenti delle tasse, e le Commissioni di sindacato, ai termini degli articoli 34 e 37; e nei casi di necessaria visita ed ispezione, delegheranno persona di loro fiducia, a cui la dichiarazione (Modulo *K*), prescritta dall'articolo 40 sarà rilasciata dal prefetto.

Quando la Giunta provinciale creda utile farsi assistere da un perito, ne farà la scelta, fissandone la retribuzione, che sarà a carico della provincia.

Fra le persone, che le Giunte provinciali possono chiamare a dare schiarimenti, informazioni e notizie, sono pure gli agenti delle tasse, e i rispettivi periti.

Art. 55. La Giunta provinciale, esauriti i reclami come all'articolo precedente, porta nell'apposita colonna della scheda e della tabella, la rendita lorda definitiva di tutti i contribuenti, e quindi eseguisce sulla rendita degli opifizi la riduzione d'un terzo, e su quella degli altri fabbricati la riduzione d'un quarto, per ottenere la rendita netta, su cui deve commisurarsi l'imposta.

Art. 56. La Giunta provinciale prima del 15 febbraio 1866 avrà compiute le operazioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 57. Il Presidente della Giunta provinciale, prima della scadenza del termine suddetto, farà conoscere al reclamante il tenore della decisione pronunciata, trasmetterà all'agente delle tasse un sunto della decisione stessa, e le schede coi relativi documenti che furono annessi ai reclami.

Trasmetterà poi i verbali, coi documenti di corredo, alla Direzione delle tasse presso cui saranno conservati.

Art. 58. L'agente delle tasse, appena ricevute le tabelle e le schede suddette, farà sull'altro esemplare delle tabelle, e sulle schede le occorrenti annotazioni.

CAPO VII. — *Formazione delle matrici, dei ruoli, riscossione e ricorsi.*

Art. 59. L'agente delle tasse procederà alla compilazione dei ruoli, che saranno formati separatamente per comuni, e secondo il modulo *P*, scrivendo alle apposite colonne il cognome e nome, la paternità, il domicilio del contribuente e la sua rendita imponibile. Quindi applicherà l'aliquota della tassa principale alla ragione del 13,75 per cento (1) alle rendite dei fabbricati, e troverà l'imposta principale loro spettante.

Per i fabbricati di cui all'ultimo alinea dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1864, n° 1831, l'aliquota predetta si applicherà soltanto ai due terzi delle rendite.

Non sarà invece applicata l'aliquota ai fabbricati che per il 1866 fossero compresi nella temporanea esenzione, di cui all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1865.

L'agente delle tasse spedirà quindi non più tardi del 28 febbraio 1866 la tabella modulo *Q*, ove saranno stati registrati i risultati precedenti, al direttore delle tasse.

Art. 60. Il prefetto prima del 28 febbraio deve avere comunicato al direttore delle tasse l'ammontare della sovrimposta provinciale e delle singole sovrimposte comunali che siano state votate pel 1866. Il direttore delle tasse distribuirà quindi l'ammontare delle somme che la provincia e ciascun comune hanno sovrimposto alle tasse dirette in ragione dell'ammontare dell'imposta sui fabbricati, dell'imposta sui terreni e dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile soggetti a sovratassa.

Quando a quell'epoca non sia conosciuta la distribuzione pel 1866 fra i comuni o consorzi dell'imposta erariale sui redditi di ricchezza mobile, od anche sui terreni, si supporrà che queste imposte abbiano la stessa distribuzione che pel 1865, salvo a tener conto a suo tempo dei dovuti compensi o rimborsi.

Egli determina quindi l'aliquota delle sovrimposte, provinciale e comunale, spettante alla imposta erariale principale sui fabbricati e la invia all'agente delle tasse non più tardi del 15 marzo.

Art. 61. L'agente delle tasse completerà quindi i ruoli, aggiungendo, all'imposta principale di di ciascun contribuente, l'importare dei centesimi addizionali, provinciali e comunali.

Sulla somma complessiva della imposta e sovrimposta predetta si applicherà il 3 per cento per ispese di riscossione, eccetto nei compartimenti di Lombardia, Modena e Toscana, finchè non sia unificato il sistema di percezione.

Inscriverà poi nei ruoli stessi le ammende o multe in cui i contribuenti fosseso incorsi in virtù degli articoli 28 e 29, dopo averle liquidate in base alle risultanze delle schede e delle rendite come furono definitivamente fissate.

Le ammende o multe di cui agli articoli 42 e 54 saranno applicate e riscosse separatamente.

Art. 62. I ruoli saranno, non più tardi del 15 aprile, trasmessi al direttore delle tasse, il quale, trovandoli regolari, li passerà al prefetto perchè siano resi esecutorii.

I ruoli, resi che siano esecutorii, saranno inviati non più tardi del 30 aprile ai sindaci, per cura dei quali saranno pubblicati, dandono avviso ai contribuenti con notificazione (Modulo *R*.)

I ruoli staranno ostensibili al pubblico nell'uffizio comunale per 30 giorni; trascorsi i quali, saranno inviati all'agente della riscossione.

Art. 63. Appena ricevuti i ruoli, l'agente della riscossione darà avviso, nelle forme solite, ai contribuenti della somma, cui essi saranno tenuti a pagare nei tempi soliti.

Art. 64. Per gli errori materiali, che fossero occorsi nella compilazione dei ruoli, si potrà, nel corso di un mese, reclamare al direttore delle tasse, il quale, previe le opportune verificazioni, ordinerà, ove occorra, i dovuti rimborsi.

Questi reclami non sospendono in niun caso l'esazione della tassa, salvi i rimborsi suddetti.

Art. 65. Gli agenti delle tasse, nel termine di tre mesi, procederanno alla formazione delle matrici secondo il Modulo *S*, sulla base delle tabelle, riportandovi i varii capi imponibili colle loro rispettive rendite, ed il numero dell'articolo o partita del catasto, o numero di mappa, e la superficie ove sia inscritta sui catasti.

Art. 66. Le matrici saranno vidimate dal prefetto, ed indi pubblicate mediante deposito negli uffici comunali per giorni dieci, di che sarà dato avviso colla notificazione Modulo *T*.

Art. 67. Contro il risultato delle matrici e dei ruoli, e contro le ammende o multe inflitte, è ammesso il reclamo in via giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla data della pubblicazione delle matrici e dei ruoli, purchè il reclamo sia accompagnato dal certificato di pagamento.

Il reclamo non sospende il pagamento delle successive rate, che scadessero prima della decisione.

Art. 68. Venendo il reclamo deciso in senso favorevole, si fa luogo alla rettificazione della rendita, dopo che la sentenza sia passata in giudicato.

Per cura del reclamante sarà presentata copia autentica della decisione all'agente delle tasse, il quale farà l'occorrente annotazione nella scheda, nella tabella, e nella matrice, conservando la copia suddetta a documento della eseguita rettificazione.

La rettificazione darà luogo a rimborso della somma riscossa oltre il dovuto.

Ogni tre mesi l'agente comunicherà al direttore delle tasse le rettificazioni, che avesse dovuto introdurre nelle matrici delle rendite in seguito a decisione dell'autorità giudiziaria.

(1) L'aliquota fissata è del 12,50 per cento, cui aggiungendo il decimo di guerra, si ha in totale 13,75 per cento.

Art. 69. Ai contribuenti sarà tenuto conto delle somme pagate conformemente ai ruoli preesistenti, come anche saranno compensate le somme che avessero per avventura pagate in eccedenza all'imposta erariale ed alle sovraimposte provinciale e comunale resultanti dall'applicazione di questo regolamento.

TITOLO II.

SOPPRESSIONE DELLE ANTICHE TASSE SUI FABBRICATI.

CAPO UNICO.

Art. 70. Contemporaneamente alle sopra indicate operazioni, e prima del mese di ottobre 1865, si procederà, nei varii compartimenti catastali del Regno, ad estrarre da tutti gli articoli o partite di catasto la rendita o l'estimo corrispondente ai fabbricati non rurali ed alle loro aree, quando essi sieno censiti o catastati in modo da potersi distinguere dai terreni; e ciò secondo le istruzioni che saranno all'uopo diramate.

Art. 71. Nella tabella (modulo *U*), in cui si riporteranno tali estratti, verrà annotata la rispettiva quota d'imposta attuale.

Art. 72. La tassa attualmente a carico d'ogni singolo contribuente verrà diminuita dell'anzidetta quota, e il residuo, ove ne sia, resterà coma tassa dovuta sui soli terreni.

Art. 73. La somma d'imposta sui fabbricati che, per ogni compartimento, dalla operazione detta negli articoli 70, 71 e 72 verrà a risultare, dovrà essere dedotta dai contingenti compartimentali che furono stabiliti complessivamente pei fondi rustici, urbani, ed altri già soggetti ad imposta prediale, nell'articolo 1° della legge 14 luglio 1864, n° 1831.

Nondimeno, pei fabbricati di vecchio censo nel compartimento lombardo, e per i fabbricati delle Romagne, Marche ed Umbria del compartimento ex-pontificio, si dedurrà invece la parziale rispettiva somma che trovasi determinata nei quadri *A* e *B*, annessi alla ripetuta legge 14 luglio 1864, n° 1831.

Fatte tali deduzioni, le somme residuali rappresenteranno l'imposta dovuta sui terreni.

I direttori delle tasse trasmetteranno al ministro delle finanze un prospetto, per comuni, dei risultati di detta operazioni; e questi, cogli elementi raccolti, determinerà il contingente di imposta, che in ogni compartimento rimane sui terreni.

Art. 74. Le tabelle di stralcio, di cui all'articolo 71, saranno ostensibile presso gli uffizi del catasto o delle tasse per il corso di 20 giorni.

Art. 75. Per quei fabbricati che già erano soggetti ad imposta, ma non poterono essere compresi nella tabella di stralcio, e che furono sottoposti a tassa per effetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sarà operata a tempo debito, se occorre, e secondo le disposizioni che verranno date, la deduzione dell'antica imposta a termini degli articolo 72 e 73.

Art. 76. Quei contribuenti che credessero aver motivo di reclamare contro le operazioni di stralcio fatte a norma degli articoli precedenti, e quegli altri i quali, nel dichiarare la rendita dei loro fabbricati, crederanno che, in ragione dei varii metodi delle antiche catastazioni, possano aver diritto a vedersi diminuita la tassa rimasta a loro carico sui terreni, da cui fu distaccata quella de' rispettivi fabbricati e loro aree, ne faranno domanda nel tempo e modo che saranno stabiliti con apposite istruzioni.

Dei risultati di siffatte rettificazioni sarà tenuto conto per operare i debiti compensi, tanto nell'interesse dei privati, quanto in quello dei contingenti comunali, provinciali e compartimentali.

All'incontro, quegli stabili che furono compresi nella tabella di stralcio, perchè iscritti nei catasti come fabbricati, e che ora, più non esistendo, non sienai dichiarati e sottoposti alla nuova tassa, saranno ritolti dalla tabella di stralcio, e ripristinati in catasto per la parte riguardante la loro area, a tenore degli allibramenti vigenti.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO UNICO.

Art. 77. Alle spese necessarie per la esecuzione di quanto sopra, si provvederà dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, secondo che esse saranno state ordinate dagli agenti finanziari, dalle Giunte provinciali o dalle Commissioni di sindacato.

Art. 78. Tutto il carteggio che dovrà scambiarsi fra i pubblici uffiziali dell'ordine politico e amministrativo, regio, provinciale o comunale, e fra le Commissioni comunali, consorziali, provinciali e gli uffici pubblici nell'interesse generale del servizio dell'imposta sui fabbricati, in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, potrà circolare in franchigia, purchè sia diretto sempre all'ufficio senza indicazione del nome della persona che lo esercita, e porti sulla soprascritta o il contrassegno a bollo somministrato dalla direzione generale delle poste, o, in mancanza di questo, la qualità del mittente colla sua sottoscrizione.

Art. 79. Per la conservazione del catasto dei redditi dei fabbricati, e per le revisioni parziali e generali dei redditi stessi, in conformità degli articoli 20 e 23 della legge 26 gennaio 1865, sarà provveduto con apposito regolamento.

Frattanto nulla è innovato ai regolamenti vigenti riguardo alla conservazione dei catasti attuali ed alla tenuta in evidenza delle mutazioni che accadano nella proprietà urbana.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle finanze
QUINTINO SELLA.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso

Sendochè il concorso già pubblicato il 18 agosto 1864 per provvedere all'ufficio di maestro di canto e perfezionamento nella scuola di musica di Parma non abbia dati risultamenti soddisfacenti, si apre un concorso nuovo, il quale sarà per titoli e per esame.

I titoli da presentarsi saranno lavori musicali pubblicati o inediti e si dovrà pure provare l'età, gli studi fatti, i gradi accademici dei concorrenti.

L'esame avrà due parti, l'una orale, l'altra sperimentale.

L'esame orale si aggirerà:

a) sulla classificazione ed estensione delle voci, sui naturali loro mutamenti, sui timbri e registri diversi;

b) sopra un progressivo sistema d'insegnamento;

c) su alcune norme generali della declamazione.

L'esame sperimentale comprenderà:

a) l'accompagnamento a prima vista sul pianoforte di un solfeggio con semplice basso numerato e di un pezzo ridotto per canto e pianoforte, mostrandosi pratico dei trasporti e del setticlavio;

b) una lezione ad uno o più allievi sopra scale, salti, esercizi di voce, sopra solfeggi con vocalizzo, mostrandosi pratico sia di punteggiare, sia di trasportare le parti a seconda delle estensioni e nature delle voci;

c) la composizione di un solfeggio a tema dato e di un'arietta o romanza con parole fornite dagli esaminatori.

Il termine utile per presentare i titoli a questo Ministero è fissato dalla pubblicazione del presente avviso sino a tutto il prossimo venturo luglio.

Firenze, addì 26 maggio 1865.

Per il ministro della pubblica istruzione
BIANCHI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 3 maggio 1857 sulla soppressione e liquidazione delle piazze privilegiate;

Visto il R. Decreto pure del 3 maggio 1857 col quale sono stabilite le norme per l'esecuzione della legge medesima;

Vista la domanda presentata in tempo utile dalli Giuseppe, Beniamino, Mosè, Leone ed Ezechiele figli ed eredi del fu Abramo Cassin, rappresentati dai sindaci del fallimento del fu banchiere Giuseppe Reyneri, signori causidico Giovanni Battista Busso, Lorenzo Pelisseri, e Bernardo Ferroglio, ad oggetto di ottenere la liquidazione di una piazza di venditore di robe vive già esistente nella città di Nizza a mare e concessa in origine alla vedova Felice Tapiè mediante il pagamento della finanza di L. 1030;

Sentito il parere della Giunta istituita coll'art. 4 dell'anzidetto R. decreto;

Determina quanto segue:

La piazza di venditore di robe vive già posseduta nella città di Nizza a mare dalli Giuseppe, Beniamino, Mosè, Leone ed Ezechiele figli ed eredi del fu Abramo Cassin è liquidata nella somma di L. 1339 a termini della legge del 3 maggio 1857.

Il presente decreto sarà pubblicato nel giornale ufficiale del Regno.

Torino il 3 giugno 1865.

Pel Ministro, SARACCO.

IL MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Avviso.

Che fu dichiarato lo smarrimento del pagherò della tassa fondiaria anticipata dell'anno 1865 stato rilasciato dalla Direzione compartimentale del tesoro in Bologna, sotto il n° 718 colla scadenza del 16 settembre 1865, per l'importo di lire 20,974 a favore di Gioacchino Briganti Bellini, deputato al Parlamento nazionale.

Chiunque avesse rinvenuto il sovraindicato pagherò è pregato di rimetterlo subito o al Ministero delle finanze, o all'uffizio del tesoro più vicino al luogo dove il rinvenitore si trova, affinchè possa essere fatto pervenire alla parte.

Firenze, 10 giugno 1865.

Per il Ministro, T. ALFURNO.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi procedere all'alienazione delle monete di rame fuori corso, che rimasero invendute nell'asta seguita il 12 aprile prossimo passato in Torino presso questo Ministero, e le quali rilevano in peso a quintali metrici tremila settantanove circa, sarà aperto per questo oggetto in Firenze, nel Ministero medesimo, un nuovo incanto a partiti segreti, il quale avrà luogo all'una pomeridiana del giorno 21 del corrente mese, innanzi ad apposita Commissione, e sotto l'osservanza delle disposizioni e formalità stabilite dal regolamento generale sulla contabilità dello Stato approvato con Decreto reale del 13 dicembre 1863, n° 1628.

L'asta sarà divisa in otto lotti, come appresso, cioè:

Lotto		Peso	
1°	Lotto, chilog.	7,100 circa,	monete di 1, 3 e 5 cent. di Sardegna.
2°	» »	60,000 »	Monete di 1, 3 e 5 centesimi di Piemonte.
3°	» »	50,000 »	
4°	» »	45,000 »	
5°	» »	40,000 »	
6°	» »	35,000 »	
7°	» »	40,000 »	Monete di 5 centesimi di conio piemontese, denominate *maurisiotti*.
8°	» »	30,000 »	

L'Amministrazione, senza guarentire il titolo e la bontà del rame delle suddette monete, dichiara che il saggio stato ufficialmente eseguito

sovra ciascuna specie delle medesime ha dato il seguente risultato:

Indicazione dei lotti cui appartiene ciascuna specie di monete	Composizione delle monete rappresentata in millesimi					
	Rame	Stagno	Piombo	Antimonio	Materie estranee	Totale
1°	999	»	»	»	1	1000
2°, 3°, 4°, 5° e 6°.	994	»	»	2	4	1000
7° e 8°	967	21	10	»	2	1000

Ciascun lotto sarà deliberato a favore di chi avrà fatta la migliore offerta in confronto del prezzo preventivamente determinato dal Ministero e consegnato in una scheda suggellata.

Le consegne del rame ed i pagamenti del relativo importo devono farsi in Genova.

I capitoli d'onere relativi a questa vendita sono depositati e visibili nel suddetto Ministero (2ª divisione) e presso l'uffizio del cambio delle materie preziose in Genova, nel palazzo dell'antica Zecca.

Il termine utile per migliorare il prezzo di deliberamento, mediante offerta di un aumento non inferiore al ventesimo, è fissato per l'una pomeridiana del giorno 7 luglio prossimo venturo.

Per essere ammessi al concorso, devono gli aspiranti depositare per ciascun lotto, cui intendano di applicare, una somma corrispondente al peso del rame da cui è costituito il lotto medesimo, in ragione di centesimi cinque per chilogramma, la quale andrà a vantaggio dell'Erario pubblico qualora il deliberatario mancasse all'impegno assunto di stipulare il contratto.

Firenze, 6 giugno 1865.

Per detto Ministero
Il direttore capo della 2a divisione
PRATOLONGO.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

In virtù di scrittura privata fatta in Torino il 22 marzo 1865, registrata in Genova il 25 dello stesso mese ed anno, al n° 170 del volume 23 *Atti privati del registro* n° 1847, foglio 385, col pagamento di lire 17 60, il signor Leandro Crozat fu Giovanni, nato in Alcoy (Spagna), e domiciliato in Torino, ha trasferito in favore del signor Gaetano Gallino fu Francesco, nato e domiciliato a Genova, proprietario dello stabilimento fotografico sopra l'Acquaverde, la privativa industriale col titolo *Doppio fondo fotografico*, di cui è concessionario per attestato conferitogli il 23 febbraio ultimo scorso, volume 6, n° 41, con facoltà di attuarla nella sola città di Genova pel corso di due anni a far tempo dal 21 marzo 1865.

L'atto in parola venne registrato all'ufficio della Prefettura di Genova, il 15 aprile 1865 al n° 3, registro 1.

Firenze, 31 maggio 1865.

Il Direttore della Divisione industria e commercio, B. SERRA.

ESTERO.

Austria. — I giornali di Vienna sono pieni di notizie sul viaggio di S. M. l'imperatore a Buda-Pesth, dove, giusta quanto affermano gli stessi diarii, l'entusiasmo sarebbe al colmo.

S. M. visitò la esposizione agraria, dove venne ricevuto dal Comitato con alla testa il presidente conte Festetics, ed il signor Deak che ne è uno dei membri.

Al dopo pranzo vi fu la regata sul Danubio, ed alla sera fuochi d'artifizio, ed illuminazione in tutta la città.

L'*Ost Deutsche Post* crede che i magnati ungheresi profitteranno di questa occasione per proporre a S. M. varie disposizioni destinate a sviluppare la prosperità in quelle provincie.

Ed il *Pesti Hirnök* riferisce diffatti che la cancelleria aulica ungherese incaricò il Consiglio di luogotenenza di preparare alcuni progetti di legge da presentarsi alla prossima Dieta.

Tra questi havvi quello che risguarda l'ordinamento definitivo dei Comitati con un regolamento comunale, e l'altro che si riferisce all'attuazione definitiva della reincorporazione dei Comitati, nuovamente incorporati, della Transilvania, e del distretto di Koewar.

Del resto la stampa viennese non tralascia di rammentare agli Ungheresi che Francesco Giuseppe è imperatore d'Austria più e prima di essere re d'Ungheria; ciò che vuol dire che l'Ungheria non ha da aspettarsi dal Governo austriaco concessioni le quali non sieno conciliabili con quella unità dell'impero alla quale pretendono i partigiani dell'Austria Una.

Gli effetti del viaggio dell'imperatore non tarderanno a mostrarsi; ma stando a quanto traspare dalle frasi enfatiche dei giornali viennesi pare, che essi stessi non li credano fin d'ora quali li vorrebbero far apparire.

Baviera. — La Camera dei deputati di Baviera ha votato una risoluzione per la quale si interessa il Re a rifiutare ogni assenso a qualunque decisione sulla quistione dei Ducati che fosse presa senza aver consultato la rappresentanza nazionale, o che avesse a trovarsi in opposizione coi principii della Confederazione.

Germania. — Il granduca di Oldenburg trova propizia la fortuna.

La Prussia pare che voglia riconoscere i suoi diritti di successione nei Ducati avendo il granduca dichiarato di aderire a tutte le pretese del Gabinetto di Berlino relativamente ai Ducati. La Russia d'altro lato appoggia le di lui pretese, in quanto che lo Czar non rinunciava ai suoi diritti sull'Holstein che a favore del duca di Oldenburg, riserbandosi un titolo eventuale ai diritti estesi su una parte maggiore dei Ducati nel caso che avesse ad estinguersi la casa d'Oldenburgo.

America, Processo Booth. — Ecco come il *Corriere degli Stati Uniti* giudica la rispettiva posizione dei coaccusati nel processo Booth.

« Seguendo l'ordine, dice quel giornale, giusta il quale i prigionieri stanno assisi sul banco loro riservato, noi troviamo pel primo Harrold, l'ombra, l'anima dannata di Booth, il suo compagno nella fuga.

« La parte che ebbe Harrold nella trama e nell'esecuzione del complotto è oramai posta fuori d'ogni dubbio.

« Già dal mese di febbraio egli si trovava in continuati rapporti, soventi volte segreti, con Booth e con Azteroth. Più tardi lo si vede in loro compagnia presso madama Surratt, poi con John Suratt e con Azteroth egli va alla taverna del Lloyd a Surattsville, e vi deposita le carabine che devono essere riprese nella notte dell'assassinio.

« Nella fuga egli accompagna Booth, incontra dei soldati confederati e dice loro che egli e e Booth sono gli assassini del presidente; infine egli è preso e cade nelle mani dei soldati.

« Non risulta precisamente qual parte egli abbia avuto nell'esecuzione del delitto, ma tutto mostra l'aiuto che egli diede a concertarlo, e come egli fosse iniziato a tutti i segreti della cospirazione.

« Non è probabile che venga ammessa nessuna circostanza attenuante in suo favore, e non rimane che ben piccolo dubbio sulla sorte che gli è riservata.

« Viene quindi Payne; questi non ha nulla da aspettarsi, e sarebbe certamente difficile d'immaginarsi che egli possa sfuggire al patibolo. Egli s'introdusse presso Seward, egli ruppe il cranio a Federico Seward, pugnalò il moribondo nel suo letto, ferì Augusto H. Seward, Enrico W. Hanzell e Geo. F. Robinson.

« Egli è la bestia feroce che si slanciò a testa bassa su tutto quanto gli si parava dinanzi; egli non è nemmevo scusato dalla passione, egli non è che uno strumento dell'assassinio, una macchina fatale, senza coscienza, è una macchina qualunque non ad altro buona che ad assassinare.

« Nessuno lo conosce, nessuno sa d'onde ei venga, dove era, quel che facesse avanti d'esser accaparato al delitto. Per la prima volta egli fu visto presso madama Surratt dove prendeva un nome falso, si chiamava Wood. Allo stesso tempo egli prese stanza in compagnia di O' Laughlin in una pensione della contrada *D*, e là cominciarono i suoi rapporti con Booth.

« Egli vi restava tre settimane, durante le quali comparve tre volte nella casa Surratt dove si spacciava per un predicatore baptista.

« Un giorno lo si vede giuocare assieme a John Suratt con dei pugnali, come per prenderne l'abitudine; più tardi lo si trova all'*Hôtel Herron*, dove riceve le visite di Atzeroth. Infine sparisce, nè più ricompare che la sera fatale per bruttarsi di sangue. Due giorni appresso, come trascinato dalla fatalità, viene a gettarsi nella casa Surratt fra gli uffiziali che la perquisivano; egli è travestito, sporco di fango, le mani e la figura coperti di un intonaco che lo sfigura.

« Arrestato, passa il confronto, viene riconosciuto, e non gli resta nemmeno la risorsa di una menzogna per respingere le prove che lo schiacciano. La sua sorte è già scritta.

« Atzeroth aveva la sua parte già designata nella cospirazione, il suo còmpito era già preparato. I suoi rapporti con Surratt, con Booth, con Payne sono incontestabili. Egli doveva ammazzare il vice-presidente. Alla vigilia del giorno fissato egli aveva preso una stanza all'*Hôtel* Kirwood, sopra quella occupata da Johnson; egli non si coricò; vi venne durante il giorno; a sei ore sortì, nè più ricomparve.

« In questa stanza si trovò una valigia con delle carte appartenenti a Booth, una pistola ed un lungo pugnale nascosto nel letto. Non si sa il perchè egli non abbia compito il suo mandato; senza dubbio egli non era abbastanza rotto al delitto; gli mancò il coraggio.

« La parte di O'Laughlin non è abbastanza chiara. Pare che a lui toccasse di assassinare Grant; non si sa cosa gli abbia mancato, se l'arditezza nella risoluzione, o la opportunità; o forse che il suo progetto non era ancora bastevolmente deciso.

« Si sa che il generale Grant doveva andare al teatro, e che non v'intervenne essendo stato chiamato a Filadelfia per motivi importanti.

« O'Laughlin era in continui rapporti con Booth, Payne, ecc., e nella sera del 13 aprile fu visto gironzare nell'anticamera della casa Stanton, probabilmente per spiare i movimenti del generale Grant.

« La sua posizione è molto equivoca; ma mancano le prove materiali della sua parte di risponsabilità.

« Spangler aveva soventi occasioni di vederlo, e Booth lo trattava con una certa famigliarità; gli dava in custodia il suo cavallo, e Spangler gli levava la sella e la brida, lo metteva in scuderia, e poi lo preparava quando Booth ripartiva.

« Non vi ha altra circostanza che provi che egli abbia avuti altri rapporti con Booth; non vi ha nulla che attesti ch'egli abbia preso parte al complotto; s'investigò se non fosse stato lui a barricare la porta della loggia del presidente, ma non se n'ebbe alcuna prova.

« Si pensò ch'egli avesse rimossi tutti gli ostacoli sulla via che doveva battere l'assassino nella sua fuga, ma qui pure mancarono le prove.

« Infine egli si trovava presso la porta di dove sortì Booth, e si cercò di stabilire ch'egli aveva cercato di chiuderla per opporre un ritardo all'inseguimento, ma nemmeno questo non fu provato.

« È quindi probabile che sarà libero.

« La posizione del dottor Mudd è molto equivoca. Dal novembre ultimo scorso egli era in intimi rapporti con Booth; egli ebbe in gennaio una conferenza molto misteriosa con lui e con Surratt all'*Hotel National*; egli presentò Booth a Surratt. Booth andò a fargli visita all'*Hotel Pennsylvania*.

« Nella notte dell'11 aprile Booth ed Harrold si rifuggiarono direttamente presso di lui; curò la frattura della gamba a Booth, ed aiutò la loro fuga.

« Quando gli officiali due giorni dopo si presentarono a lui, egli negò di conoscere nè Booth, nè Harrold, disse di non averli mai visti, e ricorse a nuove menzogne quando venne provato che alla vigilia egli era stato a Bryentowne al momento in cui la popolazione era molto agitata per la fatale notizia, quando la città era piena di soldati, e che non vi era in tutto il paese un uomo, una donna, un solo ragazzo che non sapessero pienamente quant'era accaduto.

« Arnold complicato da principio nella cospirazione si ritirò quando anzichè trattarsi di un semplice ratto fu questione di un assassinio.

« La signora Surratt si trova sotto il peso di accuse estremamente gravi.

La sua casa era il quartier generale se non della cospirazione almeno dei cospiratori; essa li ospitò quasi tutti, gli è ben vero che la sua era una *boarding-house* aperta a tutto il mondo e ché era frequentata da altri intieramente stranieri a questo affare.

« Ma sgraziatamente per lei, essa fece dei passi che gravemente la accusano.

« La stesso giorno dell'assassinio essa venne a Surattsville e disse al signor Lloyd, proprietario di quella taverna, di tenere pronte le armi che si trovavano nascoste presso di lui; perchè quella sera se ne avrebbe avuto bisogno.

« Ed infatti alla sera, o per meglio dire, alla notte, Bootth e Harrold vennero a prenderle assieme ad una bottiglia di *whiskey* che essa aveva loro fatto preparare.

« È probabile che la signora Surratt sarà condannata. »

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

LE OSSA DI DANTE. — Giovedì mattina, 8 giugno, fu fatta l'analisi chimica del sedimento raschiato nelle pareti interne dell'urna di Dante, ed i chimici dichiararono nella loro relazione che era composto di materie animali.

Stamane il Consiglio municipale si è riunito, ed ha decretato che si riapra la cassa di legno dove sono le ossa di Dante, ci si ripongano le ceneri e le falangi trovate nell'urna, previa constatazione che queste appartengono a quell'ossa; e che nello stesso tempo si faccia, se è possibile, una perizia sulle scritte della cassetta, e il carattere che si è trovato del padre Santi nei libri del Convento.

Ha pure decretato il Consiglio che le ossa siano esposte nel recinto di Braccio-forte sotto un'urna di cristallo nei giorni già destinati per le feste, ossia nel 24 e 25 di questo mese. Nel giorno 26 quelle ossa verranno tumulate nell'urna entro il tempietto.

(Gazzetta delle Romagne.)

CONCORSO MUSICALE. — Si reputa utile ricordare agli esordienti maestri di musica italiani che in ordine all'avviso di concorso pubblicato nella *Gazzetta di Firenze* del dì 11 novembre 1863, n° 268, il tempo utile a presentare i loro lavori musicali da deferirsi al concorso, è stabilito a tutto il mese di giugno, epoca di rigore.

Nel tempo medesimo, a maggiore schiarimento dell'articolo 5 di esso avviso, si dichiara che fra le opere in musica presentate e riconosciute dalla Commissione dei professori del regio Istituto Musicale di questa città, potersi plausibilmente eseguire sulla scena, la scelta di quella da rappresentarsi spetta esclusivamente alla Direzione degli spettacoli del Regio teatro della Pergola. Essa altresì è il solo giudice competente a stabilire se i mezzi vocali che offre il teatro sieno idonei alla rappresentazione dell'opera medesima, talchè l'autore di essa non può in alcun modo emettere osservazioni in proposito della esecuzione del di lui lavoro, che viene esclusivamente affidata alla predetta Direzione.

Firenze, dalla Segreteria della Direzione degli spettacoli, li 7 giugno 1865.

Visto, *Il Pres. della Direzione* C. PONIATOWSKI.
Il Segretario T. DEL ROSSO

UN PIO RICORDO. — Le dame russe per mostrare ad un tempo il profondo dolore onde venne colpita la Russia per la morte dello Cesarevitch, e provare quanta stima e simpatia le leghino a colei che essergli doveva compagna nella vita ed un giorno sul trono, decisero di presentare alla principessa Maria Dagemar il dono di una croce.

Venne presa a modello la croce, che, giusta le tradizioni della chiesa ortodossa russa, apparve come simbolo della fede a Costantino, e la di cui imagine trovasi spesso riprodotta nella chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli.

La croce sarà di lapislazuli incastonata in oro, e con ornamenti in oro e perle di gusto bisantino; essa deve essere simbolo di quella riunione di tutti gli afflitti in una sola famiglia, che si sottomette ai decreti della Provvidenza, e spera in Cristo consolazione e sollievo.

La spesa viene sostenuta mediante pubblica sottoscrizione.

BOLLETTINO CONSOLARE pubblicato per cura del Ministero degli affari esteri. — È uscito il fascicolo del mese d'aprile, e contiene le seguenti materie:

Condizioni attuali del Regno di Grecia, desunte da un esame analitico del suo bilancio generale per l'anno 1865; del conte Tornielli, segretario di legazione in Atene.

Commercio della Grecia nell'anno 1862, desunto da statistiche ufficiali; del cav. Malavasi, regio console in Atene.

La Bulgaria ed il porto di Varna; cenni descrittivi e statistici del regio vice-console signor avv. Perrod.

Movimento della navigazione estera nel porto di Marsiglia durante il 1864; del conte Castellinard, regio console generale.

Produzione ed esportazione del carbon fossile nella Gran Brettagna durante il 1863; del cav. Cattaneo, regio console in Cardiff.

Statistica della navigazione alla foce del Danubio nel 1863; del signor Pietro Castelli, regio vice-console in Sulina.

Nomine e disposizioni consolari.

ULTIME NOTIZIE

— Ci scrivono da Alessandria (Egitto), 1° giugno 1865:

Stimo non inutile, or che appieno fu esaurito l'incidente relativo ai marinai della regia corvetta l'*Etna*, di inviarvi la narrazione precisa dei fatti, che non troppo esattamente furono riprodotti dai giornali di qui.

La sera di domenica, 14 maggio, verso il tramonto del sole, in un sobborgo poco popolato della città nacque una rissa tra due marinai e due arabi che pretendevano di essere una seconda volta pagati del prezzo di due asinelli, che avevano affittato ai primi, e per cui avevano già ricevuta la pattuita mercede. — Accorsero altri arabi: i due marinai avevano la peggio, ma sopraggiunti una ventina dei nostri, gli arabi si ritrassero, e dopo pochi sassi scambiati tutto parve finito.

I marinai italiani, rientrati in città tutti uniti, si dispersero poi in diversi gruppi e si inoltrarono per diverse strade. Furono allora assaliti da tutte le parti da turbe di arabi armati di bastoni e di pietre, e gli agenti di polizia invece di difenderli furono tra i più accaniti nello assalirli. Sopraffatti dal numero e proditoriamente aggrediti, i nostri marinai non poterono reggere all'assalto: battuti, pesti e feriti pur anco di sciabola furono trascinati, benchè vestiti dell'uniforme, alla polizia.

L'agenzia italiana, poichè riseppe la cosa, tosto mandò a ritrarneli, inviando i tre più gravemente feriti all'ospedale, e gli altri tutti a bordo dell'*Etna*.

Il cavaliere Giuseppe De Martino, regio agente e console generale, diresse tosto un'energica nota al Ministro degli affari esteri, Cherif Pascià, esponendo i fatti, dimostrandone la gravità, e chiedendo una soddisfazione equivalente all'insulto. Trattenne frattanto in rada la regia corvetta, di cui era stata annunciata l'imminente partenza pel Pireo.

Senonchè, tardando la riparazione, e crescendo nella colonia italiana il fermento e l'agitazione, ad arte e per iscopi riprovevoli fomentata, è pur d'uopo confessarlo, da pochi tristi della colonia, il cavaliere De Martino pose il giorno di martedì (23) come termine estremo fino al quale avrebbe attesa la giusta soddisfazione stata richiesta, ed oltre a cui riservavasi di provvedere come si sarebbe voluto dalla dignità del Consolato e del regio Governo. — La sera stessa di martedì giunse in Alessandria l'annunzio che il Governo del vicerè accordava la domandata riparazione. — In seguito a siffatta determinazione il sotto-direttore della polizia, colonnello Mustafà Bey, venne destituito;

Il Moaun ed il Buluk-basci della polizia furono parimente destituiti;

Il capo del quartiere e quello della sezione in cui avvenne il fatto, furono destituiti e puniti;

I cavass severamete puniti;

I conduttori degli asinelli puniti ed esigliati;

Il prefetto di polizia andò in Consolato a chiedere scusa;

Un ufficiale superiore andò a bordo dell'*Etna* a fare le scuse al comandante cavaliere Deluni;

S. E. il governatore di Alessandria, Monrad Pascià, recossi ufficialmente in Consolato per dichiarare il rammarico di S. A. il vice-Re per questo disgraziato affare che l'aveva dolorosamente afflitto.

Un siffatto esito di così delicata e difficile vertenza, dovuto non meno al contegno prudente e risoluto del regio agente e console generale, che alla ragionevole condiscendenza del Governo del vice-Re, ha soddisfatto l'immensa maggioranza della colonia in cui, alla sollecitudine per la dignità nazionale, è accoppiato il sentimento della giustizia e della moderazione.

— Si legge nel *Moniteur:*

La demissione data da S. A. R. il principe Gerolamo Napoleone dalle funzioni di vice-presidente del Consiglio privato e di presidente della Commissione imperiale per l'esposizione universale del 1867 è stata accettata dall'imperatore.

— Pubblichiamo il testo della nota comunicata al Governo francese dal ministro degli Stati Uniti, signor Bigelow.

Washington 22 maggio 1865.

« Signore, il marchese di Montholon mi ha rimesso copia di un dispaccio del 28 aprile, indirizzato dal signor Drouyn De Lhuys al signor Di Geoffroy, per incaricarlo di manifestare al Governo degli Stati Uniti i sentimenti che ha inspirato all'imperatore ed al Governo francese la notizia dell'assassinio del presidente Lincoln, l'orrore, e la simpatia che essi hanno provato in sentire questa catastrofe inaspettata, ed infine la loro profonda stima per le virtù e pel carattere del defunto presidente.

Questo dispaccio pel suo spirito di generosità e di cordiale simpatia a riguardo degli Stati Uniti onora l'antica amicizia delle due nazioni, amicizia che da noi è cordialmente concambiata.

Il vostro recente dispaccio mi ha pur fatto conoscere quanto avvenne in questa circostanza al Senato ed al Corpo legislativo francese.

Io devo pregarvi di far conoscere al signor Drouyn de Lhuys il modo con cui furono accolte tutte queste manifestazioni di buon volere, e dirgli che esse lascieranno una incancellabile memoria di riconoscenza nel Governo e nel popolo degli Stati Uniti.

Vogliate a tale scopo lasciare copia della presente al signor Drouyn de Lhuys.

HUNTER.

— Il Santo Padre, dice la *France*, in rendimento di grazie al signor Thiers pel suo discorso sulla questione romana, gli mandò per mezzo del cardinal Di Malines, un dono che si dice consistere in capolavori d'incisioni rappresentanti le più celebri opere della pittura religiosa.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(AGENZIA STEFANI)

Nuova York, 31 maggio.

Il presidente Johnson ha pubblicato un proclama col quale concede amnistia a tutte le persone compromesse. Vengono però esclusi tutti gli alti funzionari civili, i militari di terra che hanno un grado superiore a quello di colonnello, e quelli di mare che hanno un grado superiore a quello di luogotenente. Sono pure esclusi dall'amnistia i governatori degli Stati e tutti i cittadini la cui proprietà oltrepassa i 20,000 dollari. Le persone comprese in queste categorie devono indirizzarsi al presidente e chiedergli perdono e clemenza, che verranno loro largamente concesse a norma delle circostanze.

Comparvero sulle coste alcuni legni corsari.

Il generale Kirby-Smith si è reso con tutte le forze che trovansi al di là del Missisipì.

È avvenuta a Mobile una terribile esplosione. Rimasero morte alcune centinaia di persone e distrutte molte proprietà pel valore di alcuni milioni.

Fu scoperto a San Francisco un complotto che tendeva ad impadronirsi di un vapore e trasformarlo in legno corsaro con bandiera messicana. Furono arrestate molte persone.

Parigi, 10.

Lettere da Roma annunziano che il distaccamento francese di guarnigione a Ceprano ha respinto una banda di briganti sul territorio napoletano.

Il commendator Vegezzi fu ricevuto in udienza dal Papa, all'indomani del suo arrivo.

Parigi, 10.

BORSA DI PARIGI.

	Giugno, 9	10
Fondi francesi 3 0/0 (chiusura) . . .	67 42	67 47
Id. 4 1/2 0/0 (chiusura) .	95 50	95 50
Consolidati inglesi 3 0/0 (chiusura) .	90 1/4	90 3/8
Consolidato ital. 5 0/0 (ch. in cont.)	68 85	66 80
Id. (fine mese) .	66 92	66 85
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese . .	767	771
Id. italiano	417	410
Id. spagnuolo	495	491
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele* .	312	310
Id. Lombardo-venete .	498	498
Id. Austriache	428	427
Id. Romane	263	262
Obbligazioni strade ferrate Romane . . .	218	217

Parigi, 11.

Dal *Moniteur*:

L'imperatore è arrivato ieri sera a Parigi. Gli andò incontro una folla immensa che lo accolse con entusiastiche acclamazioni. Molte case erano illuminate.

Si ha dal Messico che le bande juariste sono dappertutto battute, e che in parecchi Stati gli abitanti si stanno organizzando per difendere le loro persone e le loro proprietà.

Vienna, 11.

L'imperatore è ritornato dall'Ungheria.

Bukarest, 11.

Fu sottoscritto un trattato di estradizione tra l'Austria e i Principati.

AVVISO.

Sono pregate le Direzioni dei giornali ai quali è associato il Ministero dell'interno d'inviare *direttamente* i medesimi a Firenze.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

PERGOLA, ore 8 1/2. — Opera del maestro Oreste Carlini, intitolata: *Gabriella di Falesia.* — Ballo: *L'esposizione di Londra.*

R. TEATRO ALFIERI, ore 8 — L'Opera *La Dea risorta.*

ARENA GOLDONI, ore 8 1/2 — La drammatica compagnia di Achille Dondini rappresenta: *Pia de' Tolomei.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — Compagnia equestre di G. Ciniselli.

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Compagnia equestre dei fratelli Guillaume.

TEATRO MECCANICO dei Paesi Bassi, posto sul Lung'Arno Nuovo. Due rappresentazioni, a ore 7 e a ore 9.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze
il 10 giugno

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72, 6 sul livello del mare	mm 760, 0	mm 757, 1	mm 756, 7
Termometro centigrado	25°, 0	29°, 0	21°, 5
Umidità relativa	72°, 0	58°, 0	70°, 0
Stato atmosferico	sereno	ser. nuv. all'orizz.	sereno
Vento direzione / forza	SE debole	NO debole	O debole

Temperatura { Massima + 29°, 3 / Minima + 15°, 0 }

Minima nella notte del 10 + 15.5

CATALOGO

DELLE

OPERE PUBBLICATE

DALLA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

TORINO — VIA D'ANGENNES — PALAZZO CARIGNANO

ALLARIO — Tables de nomenclature, français-ital., 1 vol. L. 1 »
ALASIA — Theologiae moralis, 8 volumi in-4° grande » 30 »
* ATTI del Parlamento subalpino:
Ristampa del 1848, 5 volumi in-4° grande . . . » 56 80
» del 1849, 6 » . . . . » 78 60
» del 1850, 2 » . . . . » 45 60
* ATTI del Parlamento italiano.
Ristampa del 1860, 3 volumi in-4° grande . . . » 39 20
» del 1861, 5 » . . . . » 145 20
* ATTI del Municipio di Torino annate 1849-50-51-52-57-58-59-60-62-63, a L. 10 caduna . . . . » 100 »
BERTOLOTTI — Il Salvatore (terza edizione), 1 volume. » 5 »
BON-COMPAGNI — Considerazioni sull'Italia centrale, 1 vol. » 3 50
* BORGHI — Sull'ordinamento della marina militare italiana, 2 volumi . . . . » 16 »
BIONCI — I miei trent'anni, 1 volume. . . . . . » 1 »
BORON — Repertorio della legislazione costituzionale sarda, ossia doppio indice degli atti del Governo dall'anno 1848 a tutto il 1859, 1 volume in-8° . . . . » 2 50
BORSANI — L'uomo e la società, 1 volume in-8° . . . » 5 »
BROFFERIO — (Memorie di). *I miei tempi*, 2 volumi in-16° (il primo e secondo della raccolta) . . . . . » 5 »
BUNSEN — I segni del tempo o lettere sopra la libertà di coscienza, 1 volume in-8°. . . . . » 4 »
CARANTI — La nuova Roma, 1 fascicolo in-12° . . . » » 20
CARUTTI — Storia di Emmanuele III, 2 volumi in-8° . » 10 »
CASPER — Manuale pratico di medicina legale, tradotto dal tedesco dal dottore Emilio Leone, con aggiunte del cavaliere Carlo Demaria, 2 volumi in-8°. (Opera utile a tutti i medici, specialmente condotti, ai magistrati ed agli avvocati) . . . . L. 16 »
CAVALLERI — Dinastia di Napoleone - Ricordi storici del primo impero, 1 volume . . . . » 1 20
CHAPUSOT — Vera cucina casalinga, 1 volume in-16° . » 4 50
* CHEVALLAY — Collezione di massime per la formazione dei regolamenti municipali, 1 fascicolo in-8° . . . » 2 »
CIBRARIO — Brevi notizie storiche e genealogiche dei Reali di Savoia, 1 volume in-4° . . . . » 3 50
— Operette varie: Delle finanze della monarchia di Savoia ne' secoli XIII e XIV — Dell'origine dei cognomi — Vita di Filiberto Pingone — Lezione sopra un sonetto di Dante — Dei conti d'Asti — Nota sul commercio degli schiavi — Lettere scritte in un viaggio di Spagna e di Portogallo, 1 volume in-8° grande » 5 »
— Lettere inedite di santi, papi, principi, illustri guerrieri e letterati con note ed illustrazioni, 1 vol. in-8° » 10 »
— Notizie sulla vita di Carlo Alberto, 1 volume in-8° » 2 50
— Dell'economia politica del medio evo (quinta edizione italiana), 2 volumi in-8° grande. . . . . . » 12 »
— Novelle, nuova edizione riveduta dall'autore, 1 volume in-16° . . . . » 1 50
CICCONE — Coltivazione del gelso e governo del filugello, 1 volume in-8° con incisioni . . . . » 5 »
CHIALA — Une page d'histoire du Gouvernement représentatif en Piémont, 1 volume in-8° grande . . . » 6 »
* CLARETTA — Memorie storiche intorno alla vita ed agli studi di Gian Tommaso Terraneo, 1 volume in-8° » 4 »
* — Notizie storiche intorno alla vita ed ai tempi di Beatrice di Portogallo, duchessa di Savoia . . . » 4 »
CODICE CIVILE, 1 volume in-8° . . . . » 3 50
COLLEZIONE delle leggi, dei regolamenti e delle decisioni sul registro-bollo, 1 volume diviso in 3 libri. . » 5 30
— volume II diviso in 5 fascicoli . . . . . . » 8 70
COSTA archiepiscopus — Synodus dioecesana taurinensis, 1 volume in-12°. . . . . » 2 »
DURIO — Raccolta di epigrafi, 1 volume in-8° . . . » 3 »
ELENA — Lezioni di diritto commerciale per le scuole, 1 volume in-8° . . . . » 6
* FERRAROTTI — Manuale delle Corti d'Assisie e dei Giurati, 1 volume in-8° grande . . . . » 4 »
FESTI — Il movimento italiano nel Trentino un opuscolo in-12° . . . . L. 1 »
GALLENGA — Storia del Piemonte dai primi tempi alla pace di Parigi del 30 marzo 1856, 2 volumi in-8°. . » 10 »
GIOBERTI — Opere postume:
La riforma cattolica della Chiesa, 1 volume. . . » 4 40
La filosofia della rivelazione, 1 volume . . . . » 5 50
La protologia, 2 volumi . . . . » 18 65
Miscellanee, 2 volumi . . . . » 20 »
Ricordi e carteggio, 3 volumi . . . . » 24 »
GIOBERTI — Introduzione allo studio della filosofia, 2 volumi in-8°. . . . . » 19 40
Considerazioni sulle dottrine religiose di Cousin, 1 volume in-8° . . . . » 2 80
— Rinnovamento italiano, 2 vol. in-8° grande . . . » 20 »
HEYSE — Sistema della scienza delle lingue. Opera postuma edita dal dottore H. Steinthal. Prima versione dal tedesco e corredata di alcune note, per Emilio Leone, 1 volume in-8° . . . . » 4 »
MANCINI-OLIVA — Patria ed amore (Canti di) . . . » 4 »
MANUALE ad uso dei membri del Parlamento, contenente le principali leggi organiche dello Stato ed i regolamenti delle due Camere, ecc., 1 volume compatto di 522 pagine, legato in tela inglese . . . . . » 8 »
Appendice al detto Manuale . . . . » 3 »
MAROCCO — Basilica magistrale di Torino: Sunti storico-statistici, 1 volume . . . . » 5 »
— Cenni sull'arte tipografica, 1 volume in-12° . . . » 2 »
— Considerazioni sopra la donna, strenna per l'anno 1864: Edizione elegante in cartoncino. . . . . . » 3 »
Id. in tela . . . . » 4 »
MASSINI — Vita dei Santi, 6 volumi . . . . . » 9 »
MIRAGLIA — Canti dell'esilio, 1 volume . . . . » 2 »
MICHELINI ALESSANDRO — Storia della marina militare del cessato regno di Sardegna, 1 volume . . . . » 8 »
MONUMENTI legali del Regno Sardo dal secolo XII al XV:
Statuti d'Agliè, anno 1448 . . . . » 2 »
» di Pavone, anni 1326-1507 . . . . . » 2 »
» d'Ivrea, anno 1334 . . . . » 4 »
» di San Giorgio, anni 1343, 1492 e 1468 . . » 4 »
» di Strambino, anno 1438 . . . . . . » 2 60
MOZZONI — Tavole cronologiche critiche della storia della Chiesa universale. Venezia 1852, 1 atlante in foglio » 50 »
MUSSO — Prime letture ad uso delle scuole . . . . » » 45
OPERTI — Leggi e regolamenti di polizia, 1 volume . » 5 »
OFFICIA propria sanctorum novissima, 1 volume . . L. 2 »
ROCCA — Senza politica (Racconti), 1 volume . . . » 4 »
RACCOLTA GENERALE dei regolamenti, manifesti, notificazioni ed altri provvedimenti per l'amministrazione della Città di Torino, 1 volume in-8° . . . . . . » 10 »
RACCOLTA dei regolamenti, manifesti, istruzioni, ecc., per la polizia urbana e rurale della Città di Torino, 1 volume in-8° . . . . » 4 »
REGOLAMENTO per l'amministrazione interna del Municipio di Torino, 1 volume . . . . » 1 50
REGOLAMENTO per l'ornato e polizia edilizia della Città di Torino, 1 fascicolo . . . . » » 80
ROPOLO — L'amore a vent'anni, romanzo, 1 volume . » 1 50
ROVERE — Descrizione del palazzo reale di Torino, 1 volume in-8° . . . . » 3 »
RUBINI — Storia di Russia dai primitivi e principali suoi popoli sino all'anno 1725, 1 volume in-8° . . . » 7 50
SAVINI — Biblioteca delle Stravaganze, 3 volumi in-32° » 4 »
— Scandagli marittimi 1 volume in-8° . . . . . » 4 »
STATISTICA AMMINISTRATIVA del Regno d'Italia, 1 vol. in-4° » 8 »
STATISTICA della provincia di Sondrio, 1 volume in-4°. » 2 »
* TOUSSAINT — Il Goudar nuovissimo, grammatica italiana e francese . . . . » 2 »
* — Primo libro di lettura francese . . . . . . » » 80
* — Sunto di storia generale, 1 volume . . . . . » 2 50
VELLA — La legge sull'amministrazione comunale e provinciale del 23 ottobre 1859 ordinata al miglior uso degl'impiegati delle provincie e dei comuni (terza edizione con aggiunte). . . . . » 4 »
VITE dei santi e dei personaggi illustri dell'antico Testamento, ecc., 6 volumi in-12° . . . . » 12 »
ZENI — La Questione Romana esaminata nella sua soluzione, 1 fascicolo in-8° . . . . » » 80

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA

PREZZI D'ABBONAMENTO

compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento

	Anno	*Semestre*	*Trimestre*
Per Firenze . . . . . L.	42	22	12
Per le provincie del Regno »	46	24	13
Svizzera . . . . . . »	58	31	17
Roma (*franco ai confini*) »	52	27	15
Inghilterra e Belgio . L.	122	71	37
Francia, Austria e Germania . . . . »	82	48	27
Id. per il solo Giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento »	60	31	16

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, numero 20.

Nelle provinci del regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta tipografia e dai principali librai. — Fuori del regno, alle direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 centesimi per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato cent. 20 — Arretrato cent. 40.

FIRENZE - G. BARBÈRA, Editore
Collezione Diamante

I quattro poeti. - Sei volumi con ritratto . . . . L. 13 50.

(Si vendono anche separati.)

Satire e poesie minori, di V. Alfieri, *del principe e delle lettere, della tirannide.* Libri due. - Tre volumi con ritratto . . . . » 6 75.

(Si vendono anche separati.)

Autobiografie. - Un vol. . . . » 2 25.
Cronica fiorentina, di M. Dino Compagni. - Un volume . . . . » 2 25.
Le mie prigioni, di Silvio Pellico. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.
La secchia rapita, di A. Tassoni. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.
Rime e lettere, di M. Buonarroti. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.
Ritratti, allocuzioni e pensieri, scelti dalla Storia d'Italia, di F. Guicciardini. - Un vol. con ritratto » 2 25
Il Principe e altri scritti politici, di N. Machiavelli. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25
Le commedie, di Niccolò Machiavelli. - Un vol. . . . . » 2 25
Le Poesie liriche, di Vincenzo Monti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
I poemi, di V. Monti. - Due vol. » 2 25
Apologia, di A. Caro contro L. Castelvetro. - Un vol. con ritratto » 2 25
L'Eneide, di Virgilio, volgarizzato da A. Caro. - Un vol. . . . . . . » 2 25
Rime, di L. de' Medici. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Le poesie, di Giuseppe Giusti. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25
Il Decameron, di G. Boccacci. - Tre vol. con vignette . . . . . » 6 75
La Fiammetta, di G. Boccacci. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25
Capricci e aneddoti di artisti, descritta da G. Vasari. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25
Poesie, di Francesco Redi. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25
Rime e lettere, di Vittoria Colonna. Un vol. con ritratto . . . . . » 2 25
Le novelle, di Franco Sacchetti. - Due vol. con 2 incisioni . . . . . » 4 50
Satire, odi e lettere, di Salvatore Rosa. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25
Poesie, di Gabriele Rossetti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Gli ammaestramenti degli antichi, per Fra B. da San Concordio . » 2 25
Memorie, di C. Goldoni scritte da lui med. - Due vol. con ritratto » 4 50
Il Malmantile racquistato, di Lorenzo Lippi. - Un vol. con ritr. . . » 2 25
Rime, di M. Cino da Pistoia, e d'altri Poeti nel Secolo XIV. - Un vol. col ritratto di Cino . . . . . . » 2 25
Viaggio in Terra Santa, di L. Frescobaldi, e *Viaggio al monte Sinai* del Sigoli. - Un vol. . . . . . » 2 25
Poesie, di Giuseppe Parini. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Fior di leggende, del Secolo XIV. - Due volumetti . . . . » 4 50
L'Aminta e rime scelte di Torquato Tasso. - Un vol. . . . . . » 2 25
Le storie e gli opuscoli, di Tacito, volgarizzate da B. Davanzati . » 2 25
Gli annali, di Tacito, volgarizzati da B. Davanzati. - Due vol. . . . » 4 50
La vita nuova e le rime, di Dante Alighieri. - Un vol. . . . . . » 2 25
Poesie, di Gasparo Gozzi. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25
Rime e lettere, di Francesco Berni. - Un vol. con ritratto . . . . . » 2 25
Della congiura Catilinaria e della guerra Giugurtina, libri due di Sallustio, volgarizzati da Fra B. da San Concordio. - Un vol. . . . . » 2 25
Scritti vari, di Galileo Galilei. - *Il saggiatore.* - Due vol. con ritratto e incisione. . . . . » 4 50

(Si vendono anche separati.)

Le Confessioni, di Sant'Agostino. - Un vol. con ritratto . . . . . » 2 25
Della natura delle cose, di Lucrezio Caro. (da pubblicarsi) . . . » 2 25
Della filosofica consolazione, di Boezio. (da pubblicarsi) . . . . » 2 25

NB. Le opere suddette si trovano dai principali librai d'Italia. Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale saranno inviate *franche* in tutto il Regno.

Tipografia G. FAVALE E COMP. — Torino

LA PROVINCIA

Giornale degli annunzi giudiziari nella circoscrizione della Corte d'Appello di Torino ed amministrativi del Circondario

		ANNATA	SEMESTRE	TRIMESTRE
Per Torino e tutto il Regno d'Italia, franco per posta .	L.	22	12	6 50
Svizzera e Roma	»	30	19	10 »
Francia	»	48	25	13 »
Inghilterra, Austria, Germania, Belgio, Spagna, Portogallo .	»	60	32	17 »
Grecia, Turchia ed Egitto (via Ancona)	»	82	42	22 »

Un numero cent. **CINQUE** — Un numero arretrato cent. 25.

Il Giornale ha il formato dell'antica *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia.*

Le associazioni si ricevono alla tipografia GIUSEPPE FAVALE e COMP., ed agli uffici postali, come pure presso i soliti corrispondenti della medesima.

Si pubblica tutti i giorni comprese le Domeniche, escluse le quattro solennità, verso le **ore 3** pom.

Inserzioni centesimi 25 per linea o spazio di linea.

La *Provincia* pubblica un'appendice quotidiana, in cui, oltre romanzi, racconti, novelle, viaggi, vi saranno periodicamente ogni settimana una RIVISTA GIUDIZIARIA, una RIVISTA TEATRALE, ed una CONVERSAZIONE LETTERARIA.

Nel corpo del Giornale poi verranno con frequenza pubblicate delle *Varietà: di scienza, di belle arti, d'industria, di bibliografia, di critica sociale.*

Dei romanzi e racconti che occuperanno l'Appendice, la maggior parte sarà di originali italiani, alcuni saranno tradotti tra quelli che parranno più acconci e interessanti nelle straniere letterature.

Fra i primi a pubblicarsi saranno:

Un matrimonio per amicizia, racconto del secolo XVII, di Vittorio Bersezio.

Madamigella Stauffacher, tradotto dall'olandese, di Van-der-Velden.

La plebe, romanzo sociale di Vittorio Bersezio.

Seguiranno:

Un romanzo di Luigi Pietracqua — Un racconto di F. D. Botto — *Scene della vita artistica*, di Fulvio Accudi, ecc. ecc.

Contro corrispondente vaglia postale diretto *franco* alla

Tipografia EREDI BOTTA — Torino

si spediscono in tutte le provincie del Regno d'Italia i seguenti volumi:

ATTI DEL PARLAMENTO SUBALPINO.

Sessione del 1848

I. *Documenti* — Dall'8 maggio al 30 dicembre 1848 . . . . L. 12 »
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dall'8 maggio al 2 agosto 1848 . » 13 20
III. *Id.* *id.* — Dal 16 ottobre al 28 dicembre 1848 » 20 »
IV. *Indice analitico ed alfabetico* . . . . » 2 80
V. *Discussioni del Senato del Regno* — Dall'8 maggio al 30 dicembre 1848 . » 8 80

Sessione del 1849

I. *Documenti* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 . . . . » 5 80
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 » 15 20
III. *Discussioni del Senato del Regno* — Dal 1° febbraio al 30 marzo 1849 . » 3 60
IV. *Documenti* — Dal 30 luglio al 20 novembre 1849 . . . . » 10 20
V. *Discussioni del Senato del Regno* — Dal 31 luglio al 17 novembre 1849 . » 9 »
VI. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 30 luglio al 20 novembre 1849 » 34 80

Sessione del 1850

I. *Documenti* — Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850 . . . . . . » 20 80
II. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 20 dicembre 1849 al 12 marzo 1850 » 24 80
III. *Id.* *id.* — Dal 13 marzo al 22 maggio 1850 » 30 20
IV. *Id.* *id.* — Dal 23 maggio al 19 novembre 1850 » 26 60
V. *Id.* *del Senato del Regno* — Dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850 » 16 20

ATTI DEL PARLAMENTO ITALIANO.

Sessione del 1860

I. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 2 aprile al 10 luglio 1860 . L. 16 80
II. *Documenti* — Dal 2 aprile al 28 dicembre 1860 . . . . » 16 40
III. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 2 ottobre al 28 dicembre 1860 » 6 »

Sessione del 1861

I. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 » 28 60
II. *Id.* *id.* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 » 26 20
III. *Documenti* — Dal 18 febbraio al 23 luglio 1861 . . . . » 23 40
IV. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 20 novembre 1861 al 12 aprile 1862 » 32 20
V. *Documenti* — Dal 18 febbraio 1861 al 30 giugno 1862 . . . . » 34 80
VI. *Discussioni della Camera dei Deputati* — Dal 26 febbraio al 12 aprile 1862 » 19 »

SOCIETÀ ANONIMA

DELLE

STRADE FERRATE ROMANE

SEZIONE Nord

Convocazione straordinaria di una adunanza generale.

In seguito a deliberazione del Consiglio dirigente del dì 4 corrente è convocata l'adunanza generale degli azionisti la mattina del dì 20 luglio prossimo venturo all'effetto:

1° di aver contezza della definitiva costituzione della nuova Società e della sua situazione;

2° di deliberare sopra quei provvedimenti finanziari che la Commissione mista sarà a proporre, nonchè su quelle proposte che potranno esser fatte per provvedere all'andamento regolare dell'amministrazione.

Con altro avviso sarà recato a notizia dei signori interessati il regolamento per la suddetta adunanza.

Firenze, 9 giugno 1865.

Il Direttore degli affari sociali
G. Morandini.

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE

STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si prevengono i signori azionisti che l'Assemblea generale, annunciata con avviso 28 aprile ultimo scorso pel giorno 14 corrente a mezzodì, avrà luogo in Torino nella sala Marchisio, via dell'Ippodromo, n° 8. 101

COMUNITÀ DI CAVRIGLIA
PROVINCIA DI AREZZO

93 Li 9 giugno 1865.

Il sottoscritto gonfaloniere della comunità di Cavriglia, inerendo alla deliberazione del Consiglio generale del dì 7 giugno 1865 sulla vacanza della condotta medico-chirurgica residenziale della sezione dei Sabbioni, rende pubblicamente noto quanto appresso:

È aperto il concorso alla vacante condotta medico-chirurgica suddetta, alla quale sono annessi i seguenti oneri ed emolumenti:

1.° Il titolare della medesima dovrà stabilire la sua permanente residenza nel villaggio di Meleto.

2.° Dovrà servire indistintamente tutti gli abitanti del circondario della condotta, stabilito con apposita pianta topografica approvata con partito consiliare del dì 17 gennaio 1864, percipendo per la prima visita cent. 80 e cent. 50 per le successive qualunque sia la distanza dalla residenza, rilasciando in facoltà del respettivo titolare la percezione dell'onorario per le operazioni di alta chirurgia, in quella estensione ammessa dai Collegi medici.

3.° Dovrà curare gratuitamente i miserabili, gli esposti, i carcerati, i militari distaccati, quelli di passaggio, e quelli che per gli ordini veglianti godono di eguale privilegio.

4.° Dovrà essere costantemente provvisto di cavalcatura a tutte sue spese e carico.

5.° Non potrà assentarsi dall'impiego senza il permesso del gonfaloniere che potrà accordarlo per tre giorni, e quando si trattasse di assenza per tempo maggiore abbisognerà quello della magistratura.

6.° Dovrà sostituire per due mesi il titolare dell'altra condotta nel pieno esercizio in tutti i casi di legittima assenza, di malattia, d'impotenza o di vacanza col diritto di esigere una diaria di Ln. 3, 00 al giorno a carico del comune fintantochè non saranno unificate le condotte, che in questo caso la supplenza dovrà essere reciproca e reciproci i diritti spettanti al titolare che viene a supplirsi.

7.° Nel caso di renunzia dovrà accordare alla comunità un tempo di mesi tre per provvedersi di altro titolare.

8.° Dovrà prestarsi gratuitamente ogni volta che occorre, e dietro avviso del gonfaloniere, o dietro ordine dell'Autorità governativa alla visita dei commestibili, carni di ogni specie, vini e quanto altro per costatare la loro salubrità, dentro il circondario della condotta insieme coi grascieri, e con chiunque possa venire delegato sì dal municipio, che dal governo, non che per la visita della guardia nazionale e dei coscritti.

9.° Sarà tenuto a rilasciare gratis a qualunque ceto di persone tutti gli attestati che possono venirgli richiesti di attinenza al suo impiego, e di rimettere ogni anno una statistica delle malattie e dell'esito delle medesime che si verificheranno nel circondario della condotta.

10.° Avrà inoltre tutti gli altri obblighi che sebbene qui non esposti nè riportati, sono però inerenti all'impiego di che si tratta, e specialmente quelli prescritti dagli ordini veglianti, e che possono venir prescritti in seguito.

L'annua provvisione che viene annessa a detta condotta è di Ln. 1400, 00.

Onde invita tutti coloro che volessero attendere alla suddetta condotta a far pervenire, entro giorni venti da oggi, a questo ufficio le loro domande franche di posta, redatte in carta bollata, e corredate delle matricole in medicina e chirurgia, degli attestati e documenti che stiano a provare il merito e la capacità dei candidati, non che di quello comprovante la loro buona costituzione fisica.

Dalla residenza comunale di Cavriglia, li 9 giugno 1865.

Il gonfaloniere
AVV. FERDINANDO ROSAI.

MUNICIPIO DI BRENO.

Avviso di concorso
pel prossimo anno scolastico 1865-66.

Onde ottenere che questa scuola tecnica venga pareggiata alle governative, il Consiglio municipale di questo comune ha deliberato che venga aperto il concorso alle cattedre di:

I. Professore di matematica 2. e 3. anno di corso, coll'incarico della fisica-chimica, e coll'obbligo della sostituzione all'incarico per l'aritmetica del 1. anno. - L. 1400.

II. Professore di lingua francese coll'incarico della contabilità commerciale. - L. 1200.

III. Incaricato di lingua italiana, storia e geografia ed aritmetica pel 1. anno di corso coll'obbligo della sostituzione al professore 2. e 3. anno di lettere, storia e geografia, collo stipendio di L. 900.

IV. Maestro elementare superiore per la quarta classe, collo stipendio di L. 900.

La nomina di tutti questi insegnanti sarà fatta per l'anno, e potrà poi venire rinnovata, quando sia riconosciuta abbastanza idonea la persona stata eletta.

I postulanti dovranno inviare a questo ufficio municipale non più tardi del prossimo giugno la respettiva domanda su carta da bollo, munita dei seguenti titoli:

1. Fede di nascita.
2. Attestato di moralità rilasciato dal Sindaco del comune dove trovasi domiciliato il concorrente.
3. Certificato di sana costituzione fisica.
4. Diploma legale d'idoneità.

Dallo ufficio municipale di Breno il 30 maggio 1865.

La Giunta municipale
A. RIGALI - Dott. G. PA[illegible]
C. CELERI.

46 *Il Segretario* G. GIACOMELLA.

SOCIETA' ITALIANA

PER LE

STRADE FERRATE MERIDIONALI

Il sottoscritto ha l'onore di annunziare ai signori Azionisti che a cominciare dal 1° luglio 1865, gl'interessi maturati a tutto il 30 giugno 1865 sul capitale versato saranno pagati dalle seguenti Casse, previo ritiro della cedola n° 5 in lire 7 50 per ciascuna azione liberata di 300 lire.

A Torino . . . . dalla Cassa dell'amministrazione.
A Napoli . . . . dalla Banca Nazionale.
A Firenze . . . Banca Toscana di credito per la industria e commercio d'Italia.
A Milano . . . dal signor Giulio Belinzaghi.
A Genova . . . dalla Cassa generale.
A Livorno . . . dai signori M. A. Bastogi e figlio.
A Parigi . . . . dalla Società di credito industriale e commerciale.
A Londra . . . dai signori fratelli Baring e compagni.

Il Direttore generale: F. BONA.

Torino, li 3 giugno 1865. 70

Trovansi presso Molini da Santa Trinita e Cecchi dietro al Duomo

BELCARI, Lorenzo DE' MEDICI e altri, laudi spirituali. — Firenze, Cellini 1863-64, pagine 364 in-4° — Lire 8; e in carta di Fabriano lire 12.
GIAMBULLARI e altri quattro più antichi autori, *Vita di san Zanobi e di sant'Antonino.* — Firenze, 1863 in-8°. — Lire 3.
DATI e TOLOSANI, *La Sfera* — GUALTEROTTI, *L'America*, Poema. — Firenze, 1859 in-8°. — Lire 2.
— *La Sfera* con diversa continuazione — Roma, 1863-64. Edizione citata nel vocabolario. — Lire 2.
ARETINO (Pietro), *Orazia*, tragedia. — Firenze, 1855, 12 gr. — Lire 3.
PACIAUDI Paolo, *Il Bibliotecario diretto*, 4ª edizione. — Roma, 1863 in-8°. — Lire 2. 86

FIRENZE — Tip. BARBÈRA — Recente pubblicazione.

SUL MODO DI FARE IL VINO E CONSERVARLO

DELLA COLTIVAZIONE DEGLI ULIVI E DELLA VIGNA BASSA,
Istruzione teorico-pratica di **Francesco De Blasiis**, socio dell'Accademia dei Georgofili (Terza edizione), un vol. L. 4 20.

NB. L'opera suddetta si trova dai principali librai d'Italia. - Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale, sarà inviata *franca* in tutto il Regno.

FIRENZE	TORINO
via della Ninna	via Nuova, casa Natta, 2
dirimpetto al Palazzo Vecchio	Angolo di piazza San Carlo

DROGHERIA G. ACHINO

Commercio speciale di Vini e di Thè, col deposito a Firenze del rinomato Vermouth dei fratelli Cora di Torino.

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.